

Codice DB1014

D.D. 4 dicembre 2014, n. 353

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di una nuova sorgente ubicata in località Emanuel, nel Comune di Demonte (CN).

L'Azienda Cuneese Dell'Acqua S.p.A. (ACDA S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Demonte (CN) – con nota in data 9 marzo 2007, ha trasmesso alla Provincia di Cuneo, ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, domanda di concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile dalla nuova captazione dalla sorgente ubicata in località *Emanuel* nella particella catastale n. 255 del foglio di mappa n. XV censito al N.C.T. del medesimo Comune.

Nella domanda di concessione i quantitativi d'acqua richiesti sono pari a 20,00 l/s per complessivi 630.720,00 metri cubi annui.

Con Ordinanza della Provincia di Cuneo n. 1732 del 13 gennaio 2008 è stata disposta la pubblicazione dell'istanza di cui sopra all'Albo Pretorio del Comune di Demonte; successivamente, a seguito di quanto emerso nella visita locale di istruttoria del 4 settembre 2008, la Provincia di Cuneo ha comunicato che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla nuova captazione da sorgente ubicata in località *Emanuel* richiedendo, tuttavia, all'ACDA S.p.A. la predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell'area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto.

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "*Cuneese*", con nota del 3 settembre 2008, ha segnalato che l'intervento in questione non trova immediato riscontro nel Piano d'Ambito vigente approvato dalla Conferenza dell'A.A.T.O./4 in data 28 dicembre 2008.

Prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio dovrà eseguire i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

La nuova opera di captazione, situata a quota 1160 metri s.l.m. in prossimità dell'incisione torrentizia del Rio Combaferè, sarà costituita da un bottino di presa ubicato in corrispondenza di alcune emergenze sorgentizie, poste a distanza tra loro di alcuni metri, allineate sul piano orizzontale in corrispondenza di un contatto di natura tettonica tra i carbonati e gli argilloscisti.

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "*Cuneese*", d'intesa con il Comune di Demonte (CN) e con l'Azienda Cuneese Dell'Acqua S.p.A. (ACDA S.p.A.), con nota in data 21 ottobre 2014, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia della nuova captazione dalla sorgente ubicata in località *Emanuel*, nel medesimo Comune di Demonte.

Nella stessa nota, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "*Cuneese*", ha precisato che il gestore del servizio acquedottistico, ACDA S.p.A., si è nel frattempo attivato presso l'ASL competente per l'avvio della procedura finalizzata al preventivo controllo analitico di qualità delle acque prelevate ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

La proposta di definizione presentata, elaborata basandosi sul tempo di dimezzamento della portata massima annuale, ha evidenziato – nello studio idrogeologico agli atti con la documentazione trasmessa – un grado di vulnerabilità intrinseca alta (classe B) dell’acquifero captato dalla sorgente, individuando l’area di salvaguardia come segue:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 30 metri a monte, 22,50 metri lateralmente e 5 metri a valle, a partire dall’opera di presa;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale ed un’estensione a monte pari a 200 metri; tale trapezoide ha un’apertura laterale di 30° verso Ovest e di 83° verso Est rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta ed è orientato parallelamente alla direzione media di deflusso sotterraneo;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un’estensione a monte pari a 2000 metri a partire dalla captazione ed un’orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo; tale area è stata dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione sotteso dalla sorgente.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l’elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

- “*All. n. 2 – Delimitazione della zona di tutela assoluta (rettifica a seguito parere ARPA) – Luglio 2014 – scala 1:500*”;
- “*All. n. 4 – Delimitazione della zona di rispetto ristretta su base catastale (rettifica a seguito parere ARPA) – Luglio 2014 – scala 1:2.000*”;
- “*All. n. 8 – Delimitazione della zona di rispetto su base catastale (rettifica a seguito parere ARPA) – Luglio 2014 – scala 1:5.000*”,

agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade interamente nel territorio del Comune di Demonte (CN) che l’ha approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 9 maggio 2013.

In merito alla realizzazione della nuova captazione dalla sorgente ubicata in località *Emanuel*, l’Azienda Sanitaria Locale N. 15 di Cuneo – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota in data 30 agosto 2007, aveva espresso parere preventivo favorevole in ordine alla localizzazione prevista per le opere di presa specificando tuttavia che, al momento, la sorgente in esame è sconosciuta per cui essa non risulta essere stata ancora sottoposta ad alcun controllo di qualità preventivo e propedeutico al suo sfruttamento per uso umano.

Successivamente, con nota in data 4 ottobre 2013, l’Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo, Mondovì e Savigliano – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – sede di Cuneo – ha evidenziato che il gestore del servizio acquedottistico, ACDA S.p.A., non ha ancora richiesto l’avvio dei controlli di qualità sull’acqua da destinare al consumo umano che sarà derivata dalla sorgente ubicata in località *Emanuel* ai fini dell’espressione del giudizio d’idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

L’Azienda Regionale per la Protezione Ambientale di Cuneo, con nota in data 11 ottobre 2013, ha considerato esaustiva la documentazione tecnica fornita dal Proponente non ravvisando elementi ostativi alla definizione dell’area di salvaguardia della nuova captazione, ritenendola adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, anche in considerazione che gli acquiferi carbonatici sono sistemi molto complessi da un punto di vista strutturale, con reti di fratture e discontinuità distribuite in maniera casuale e quindi caratterizzati da grosse incognite sia sulla dinamica degli apporti esterni che sull’organizzazione dei flussi in uscita.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha espresso le proprie considerazioni di merito, evidenziando la necessità di provvedere alla verifica dei centri di pericolo che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo alla viabilità sterrata di collegamento tra le varie borgate, agli edifici privati utilizzati occasionalmente e dotati per gli scarichi civili di fosse Imhoff e/o pozzi perdenti e a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall'articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del Regolamento regionale 15/R del 2006.

Il Sindaco del Comune di Demonte, con nota in data 2 maggio 2013, ha dichiarato che i terreni ricompresi all'interno dell'area di salvaguardia proposta, benché classificati urbanisticamente come "zone destinate ad attività agricola", ricadono in ambito montano caratterizzato da prevalente copertura boscata e non risultano essere soggetti ad attività di sfruttamento agricolo e pertanto non è stato ritenuto necessario fornire il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006, in particolare per quanto riguarda il limite di 170 kg di azoto per ettaro all'anno, che corrisponde a circa due capi di bovini a ettaro. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere sotto forma di comunicazione alla Provincia di Cuneo.

Si ribadisce, comunque, il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45, in data 6 novembre 2014.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nel parere dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata

alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;

- si provveda alla verifica dei centri di pericolo che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo alla viabilità sterrata di collegamento tra le varie borgate, agli edifici privati utilizzati occasionalmente e dotati per gli scarichi civili di fosse Imhoff e/o pozzi perdenti e a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall'articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del Regolamento regionale 15/R del 2006;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare l'elevata naturalità del pendio racchiuso dalla captazione;
- prima che le acque prelevate dalla sorgente vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia;

vista la domanda, in data 9 marzo 2007, con la quale l'Azienda Cuneese Dell'Acqua S.p.A. (ACDA S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Demonte (CN) – ha presentato alla Provincia di Cuneo – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – istanza di concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile dalla nuova captazione dalla sorgente ubicata in località *Emanuel* nella particella catastale n. 255 del foglio di mappa n. XV censito al N.C.T. del medesimo Comune; nella domanda di concessione i quantitativi d'acqua richiesti sono pari a 20,00 l/s;

vista l'Ordinanza della Provincia di Cuneo n. 1732, in data 13 gennaio 2008, con la quale è stata disposta la pubblicazione dell'istanza di cui sopra all'Albo Pretorio del Comune di Demonte (CN);

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "*Cuneese*", in data 3 settembre 2008, di presa d'atto della nuova sorgente acquedottistica ubicata in località *Emanuel*;

visto il verbale della visita locale di istruttoria del 4 settembre 2008 nel quale la Provincia di Cuneo ha comunicato che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla nuova captazione da sorgente ubicata in località *Emanuel* richiedendo, tuttavia, all'ACDA S.p.A. la predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell'area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto;

vista la nota del Sindaco del Comune di Demonte (CN), in data 2 maggio 2013, con la quale dichiara che sui terreni ricompresi all'interno dell'area di salvaguardia proposta non vengono utilizzati fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Demonte (CN) n. 51, in data 9 maggio 2013, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale N. 15 di Cuneo – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 30 agosto 2007 – prot. n. 179425;

vista la successiva nota dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo, Mondovì e Savigliano – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – sede di Cuneo, in data 4 ottobre 2013 – prot. n. 95516/P;

vista la nota dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Cuneo, in data 11 ottobre 2013 – prot. n. 92416;

vista la nota dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 “*Cuneese*”, in data 21 ottobre 2014 – prot. n. 0001951/2014, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008

determina

a) L’area di salvaguardia della nuova captazione dalla sorgente ubicata in località *Emanuel*, nel Comune di Demonte (CN), è definita come risulta negli elaborati:

– “*All. n. 2 – Delimitazione della zona di tutela assoluta (rettifica a seguito parere ARPA) – Luglio 2014 – scala 1:500*”;

– “*All. n. 4 – Delimitazione della zona di rispetto ristretta su base catastale (rettifica a seguito parere ARPA) – Luglio 2014 – scala 1:2.000*”;

– “*All. n. 8 – Delimitazione della zona di rispetto su base catastale (rettifica a seguito parere ARPA) – Luglio 2014 – scala 1:5.000*”,

allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della

vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Demonte (CN) – Azienda Cuneese Dell'Acqua S.p.A. (ACDA S.p.A.) – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (ACDA S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica dei centri di pericolo che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo alla viabilità sterrata di collegamento tra le varie borgate, agli edifici privati utilizzati occasionalmente e dotati per gli scarichi civili di fosse Imhoff e/o pozzi perdenti e a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall'articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del Regolamento regionale 15/R del 2006;
- provvedere alla pulizia del versante al fine di mantenere l'elevata naturalità del pendio racchiuso dalla captazione;
- ottenere dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque prelevate dalla sorgente prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.

d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Cuneo per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del servizio acquedottistico – ACDA S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Demonte, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Graziano Volpe